

# Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana – Alta Valle Bormida

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.25

### OGGETTO:

**PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
DETENUTE NELL'ANNO 2024 E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.  
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala "Luciano Romano" dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida, convocato dal proprio Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria, il Consiglio, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
1. MOTTINELLI Fabio	Sì	15. MOZZONE Andrea	Giust.
2. ODASSO Giovanni Secondo	Giust.	16. GERMONE Costantino	Giust.
3. CANAVESE Andrea	Sì	17. ZARCONE Giuseppe	Giust.
4. REBUFFO Mauro	Sì (da remoto)	18. GARELLI Daniele	Sì
5. FERRERO Adriano	Giust.	19. DALMAZZONE Renata	Sì (da remoto)
6. DARDANELLO Andrea	Sì	20. GALLIANO Lorenzo	Sì
7. ROSSI Stefano	Giust.	21. GALLO Cinzia	Sì (da remoto)
8. BUZZANCA Basilio Salvatore	Giust.	22. BEZZONE Vincenzo	Sì
9. GIACOSA Marco	Sì	23. CORA Daniele	Sì
10. MINA Gian Mario	Giust.		
11. INGARIA Alessandro	Sì		
12. MINAZZO Aldo	Sì		
13. NEGRO Emiliano	Sì		
14. FERRU A Luigi	Sì		
		Totale Presenti:	15
		Totale Assenti:	8

In collegamento da remoto come da regolamento al seguente link:  
<https://meet.goto.com/294135373>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora RICCIARDI Dott.ssa Francesca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOTTINELLI Fabio, nella sua qualità di Presidente dell'Unione Montana, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società nei seguenti casi:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO che, per effetto dell'articolo 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che con la precedente revisione, disposta da questo Consiglio con atto n. 26 del 29.12.2023, era stato deliberato di:

- mantenere le partecipazioni societarie nella Società Centro di Formazione Professionale S.c. a r.l.,
- mantenere la partecipazione societaria nella Fondazione Castello di Mombasiglio S.c. a r.l.,
- mantenere, la partecipazione societarie nelle Società G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l.,
- alienare e dismettere la partecipazione nella Società Fingranda S.p.A.;

TENUTO conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare e/o da sottoporre a misure di riassetto e razionalizzazione, devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui l'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, l'esito comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater cod. civ.;

EVIDENZIATO che le informazioni e i dati utilizzati per la presente analisi tecnica, riferita alle società partecipate alla data del 31.12.2023, sono stati desunti dalla dal sito della società e/o dai dati forniti dalle Società su richiesta dell'Ente, quanto segue:

- per quanto riguarda la partecipazione societaria nella **Società Fingranda S.p.A.**, oggetto di piano di razionalizzazione teso ad alienare e dismettere la partecipazione stessa, essa non viene presa in considerazione in quanto la società è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018 e cesserà con la chiusura della fase liquidatoria e la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese; peraltro, la Società in questione risulta non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (art. 4, co.1, T.U.S.P.), priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b), T.U.S.P.), con un fatturato medio non superiore a € 500.000 nel triennio precedente (artt. 20, co. 2, lett. d), e 26, co. 12-quinquies, T.U.S.P.) e caratterizzata da perdite reiterate (art. 20, co. 2, lett. e), T.U.S.P.). Qualsivoglia operazione di alienazione o di recesso da parte di soci pubblici e privati di FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE afferente alle partecipazioni detenute in detta Società, con eventuale restituzione del capitale versato, potrà essere effettuata solo al termine della procedura di liquidazione in atto;
- per quanto riguarda la partecipazione societaria nella **CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE Cebano Monregalese S.c. a r.l.**, essa viene mantenuta in quanto la società svolge una attività di interesse generale, gode di una situazione economico-patrimoniale positiva e non determina per l'Unione costi ed oneri diretti; la Società in questione, istituita in attuazione della L.R. 13.04.1995 n° 63 e voluta dagli Enti Locali del territorio, dalle associazioni di categoria e da alcune aziende di produzione e servizi per offrire risposte concrete ai fabbisogni formativi del territorio, ha per oggetto sociale la progettazione e gestione dei servizi di formazione e aggiornamento professionale, counseling e orientamento, accompagnamento al lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, consulenza e fornitura di servizi e risorse; il mantenimento della partecipazione diretta detenuta da questo Ente nella Società menzionata è motivato con riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 2, lettere a), e) e d), dell'art. 4 del T.U.S.P., in quanto detta Società svolge servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, strumentali all'Ente

stesso e di committenza e supporto atti ad offrire risposte concrete ai fabbisogni formativi del territorio;

- per quanto riguarda la partecipazione nella società **Fondazione Castello di Mombasiglio S.c.a.r.l.**, essa viene mantenuta, pur non rispettando i requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. (rapporto numero dipendenti/amministratori e fatturato medio non superiore a 500.000,00 € nel triennio 2014/2016), in quanto l'attività svolta in favore dell'Amministrazione ricade nel comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P. ovvero "valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione"; la Società in questione, in base all'art. 4 del proprio Statuto, ha per oggetto sociale la gestione culturale, storica, turistica, scientifica ed ambientale ed anche organizzativa dell'intero Castello di Mombasiglio e si propone di valorizzare il patrimonio, architettonico, storico e culturale del Castello ed il patrimonio ambientale del Castello, promuovendo tra l'altro la valorizzazione del territorio, in primo luogo delle ex Comunità Montane Alta Val Tanaro, Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Valli Monregalesi e dell'intera Provincia, anche mediante lo sviluppo dei servizi legati al turismo culturale, congressuale e di scoperta dell'ambiente e la promozione di progetti di inventario, restauro e fruizione di edifici storici e di siti rurali di interesse turistico, nonché l'istituzione di strutture museali; il mantenimento della partecipazione diretta detenuta dall'Unione Montana nella Società menzionata è motivato con riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 2, lettere a), e) e d), dell'art. 4 del T.U.S.P., in quanto detta Società svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nello sviluppo dell'area territoriale in cui opera, offrendo servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, strumentali all'Ente stesso e di committenza e supporto volti a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio storico, turistico ed ambientale del territorio.

IL CONSIGLIERE di minoranza Bezzone Vincenzo chiede se c'è un' idea delle tempistiche per la Società Fingranda in liquidazione;

LA RESPONSABILE del Settore Finanziario dott.ssa Laura Merlini risponde che doveva già concludersi nel corso del 2024 ma è ancora in corso;

ATTESO che questo Consiglio conferma l'intendimento e la necessità di mantenere la partecipazione dell'Ente:

- nella Fondazione Castello di Mombasiglio, tenuto conto anche che in data 20.07.2021, in stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo, la Fondazione S.c.a.r.l. ha provveduto alla revisione dello Statuto per la trasformazione della Società in "Fondazione Castello di Mombasiglio";
- nel G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l., ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016, essendo la società costituita in conformità ad espresse previsioni legislative, art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 per la produzione di servizi di interesse generale attuati nel perseguimento delle finalità istituzionali; si precisa, comunque, che la partecipazione dell'Unione Montana nel GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) MONGIOIE Soc. Cons.le a r.l., società costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n°. 1303/2013 – Gruppi d'Azione Locale, non rileva ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii., in quanto:
  - i G.A.L. rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. che dispone: "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...". [l'art. 34 del Reg. CE n°. 1303/2013

- riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale];
- l'art. 26, comma 6-bis), del T.U.S.P. prevede che “Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)”, per cui i G.A.L. sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche;
  - Il comma 5 – bis dell'art. 24 e 6 – bis dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 sono stati introdotti dall' art. 1 comma 723 e 724 L.145/2018.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESAMINATO il piano di revisione in oggetto, riportante le indicazioni delle modalità e dei tempi di attuazione, delle misure da adottare così come illustrate nelle singole schede societarie contenute nel documento allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere da parte del Revisore dei Conti;

ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

PARERE TECNICO: a firma del Segretario dell'Unione Montana, Ricciardi Dott.ssa Francesca, “La presente proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico”;

REGOLARITA' CONTABILE: a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, Merlino Dott.ssa Laura, “La proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo contabile”;

CON VOTI resi per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Presenti n° 15 - Votanti n° 13 – Favorevoli n° 13 – Astenuti n° 2 (Gallo Cinzia e Bezzone Vincenzo) Contrari n° 0; Voti ponderati 17/26

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida alla data del 31.12.2022, accertandole come da allegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che le partecipazioni societarie detenute dall'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle Bormida ed oggetto della revisione annuale, di cui all'allegato “A”, sono:
  - Centro di Formazione Professionale S.c. a r.l. (quota 7,609 %),
  - G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l. (quota 12,07%),
  - Fingranda S.p.A. (in liquidazione), (quota 0,16%),
  - Fondazione Castello di Mombasiglio S. c. a r.l. (quota 20,00%)
- 3) Di dare atto che all'esito della presente ricognizione annuale, le partecipazioni da mantenere ed oggetto di razionalizzazione per le motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati per ognuna nell'allegata relazione sono le seguenti:
  - la partecipazione azionaria nelle Società Fingranda S.p.A. è oggetto di liquidazione, dal momento che la stessa è stata posta in liquidazione nel corso dell'anno 2018 ed anteriormente al 30.09.2018 e cesserà con la chiusura della fase liquidatoria e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (Verbale n° 197428 Rep.

44330, Notaio Martinelli);

- la partecipazione societaria nella Società Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l viene mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione;
  - la partecipazione societaria nella Società Fondazione Castello di Mombasiglio S.c. a.r.l viene mantenuta con le precisazioni meglio esposte in parte narrativa;
  - la partecipazione nel G.A.L. MONGIOIE S.c. a r.l. è mantenuta dando atto che la partecipazione dell'Unione Montana nel GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) MONGIOIE Soc. Cons.le a r.l., società costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n°. 1303/2013 – Gruppi d'Azione Locale, non rileva ai fini della razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del 19.08.2016 n°. 175 e ss. mm. e ii; in quanto:
    - i G.A.L. rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. che dispone: *“E fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis...”*. [l'art. 34 del Reg. CE n°. 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale];
    - l'art. 26, comma 6-bis), del T.U.S.P. prevede che *“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)”*, per cui i G.A.L. sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche;
    - Il comma 5 – bis dell'art. 24 e 6 – bis dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 sono stati introdotti dall' art. 1 comma 723 e 724 L.145/2018.
- 4) Di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'adozione delle suddette misure di dismissione e liquidazione;
- 5) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF - Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione agli organi competenti ai sensi;
- Di dichiarare, con successiva separata ed eguale votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to : MOTTINELLI Fabio

Il Segretario

F.to : RICCIARDI Dott.ssa Francesca

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/01/2025 al 01/02/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ceva, lì 17/01/2025

Il Segretario

F.to RICCIARDI Dott.ssa Francesca

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

17/01/2025

Il Segretario RICCIARDI Dott.ssa Francesca